



Bruxelles, 25.6.2026
COM(2026) 296 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'attuazione del regolamento (UE) 2021/821 che istituisce un regime dell'Unione di
controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e
del trasferimento di prodotti a duplice uso**

{SWD(2026) 162 final}

1. INTRODUZIONE E SINTESI

1.1 Introduzione

La presente relazione fornisce informazioni sull'attuazione dei controlli delle esportazioni dell'UE e del regolamento (UE) 2021/821 riveduto del 20 maggio 2021 ("regolamento sui prodotti a duplice uso" o "regolamento")¹ per il controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso nel 2024, unitamente ai dati aggregati dell'UE e degli Stati membri sul controllo delle esportazioni per il 2024.

La presente relazione annuale riflette la determinazione dell'UE, che trae origine dal regolamento, a migliorare la condivisione delle informazioni sulle decisioni degli Stati membri in materia di licenze nel settore dei controlli sulle esportazioni, con l'obiettivo di aumentare la trasparenza.

Come previsto dal regolamento, al fine di migliorare il processo di raccolta dei dati, il 17 gennaio 2024 la Commissione ha pubblicato orientamenti concordati con gli Stati membri che definiscono una metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati relativi alle licenze e di altri dati in vista della preparazione della relazione annuale dell'UE sui controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso². La presente relazione è stata elaborata dalla Commissione, in tale contesto, con i contributi degli Stati membri³ nell'ambito del gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso (GCDU). A motivo del loro volume, i dati forniti dagli Stati membri per il 2024 sono presentati in un formato consolidato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione annuale.

1.2 Sintesi

Nel 2024 il valore totale degli scambi autorizzati di prodotti a duplice uso ammontava a 77,6 miliardi di EUR, pari al 3 % del totale delle esportazioni di prodotti extra-UE⁴. I tipi di licenza con la ponderazione più elevata erano le autorizzazioni globali di esportazione (36,5 miliardi di EUR), le autorizzazioni di esportazione specifiche (24 miliardi di EUR) e le autorizzazioni generali di esportazione dell'UE (9 miliardi di EUR).

In termini di volume, gli scambi di prodotti a duplice uso nel 2024 corrispondono a 133 470 autorizzazioni e notifiche. La maggior parte delle operazioni rientra nella categoria delle autorizzazioni generali di esportazione dell'UE (89 388), seguita da quella delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali (23 406) e infine da quella delle licenze specifiche (18 549).

¹ Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1): <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj>.

² Raccomandazione (UE) 2024/214 della Commissione, del 10 gennaio 2024, sugli orientamenti che definiscono la metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati per la preparazione della relazione annuale sul controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso a norma del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/214, 17.1.2024): <http://data.europa.eu/eli/reco/2024/214/oj>.

³ Anche alcune autorità competenti degli Stati membri rendono pubbliche le informazioni sugli scambi di prodotti a duplice uso.

⁴ Sono compresi i dati su base volontaria relativi agli utilizzi delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali e delle autorizzazioni generali di esportazione dell'UE.

Nello stesso anno sono stati segnalati 487 dinieghi per un valore di 0,2 miliardi di EUR, il che indica che solo una piccola parte delle esportazioni dell'UE è stata negata (lo 0,01 % del valore delle esportazioni di prodotti extra-UE totali in quell'anno).

La relazione fornisce informazioni ricavate dalla sintesi dei dati disponibili. In considerazione delle diverse pratiche e dei diversi tipi di autorizzazioni in ciascuno Stato membro, non fornisce una ripartizione precisa degli scambi autorizzati per tipo di prodotto o destinazione per quanto riguarda le autorizzazioni globali di esportazione, che rappresentano il 47 % del valore autorizzato nel 2024. Nonostante ciò, è comunque utile considerare le tendenze relative agli altri tipi di autorizzazione (autorizzazioni di esportazione specifiche e generali), che rappresentano il 44 % del valore autorizzato.

Nel 2024 i valori più elevati delle autorizzazioni di esportazione specifiche e generali (figura 1) corrispondevano ai prodotti seguenti: Materiali nucleari, impianti e apparecchiature (22 %), Prodotti e apparecchiature per la sicurezza dell'informazione e la crittoanalisi (21 %), Apparecchiature per la fabbricazione e il collaudo di dispositivi o materiali semiconduttori (9 %), Motori aerospaziali e turbine a gas (eccetto "UAV") (8 %), Altro/non compreso negli elenchi (8 %). Nel complesso, l'elenco dei tipi di prodotto di cui alla figura 1 rappresenta il 90 % del valore di queste autorizzazioni.

Principali tipi di prodotto nell'allegato A della RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/214 DELLA COMMISSIONE per valore delle autorizzazioni di esportazione specifiche e generali

Tipo di prodotto	Valore % (su base EUR)
0EC1 Materiali nucleari, impianti e apparecchiature	22 %
5EC2 Prodotti e apparecchiature per la sicurezza dell'informazione e la crittoanalisi	21 %
3EC4 Apparecchiature per la fabbricazione e il collaudo di dispositivi o di materiali semiconduttori	9 %
9EC1 Motori aerospaziali e turbine a gas (eccetto "UAV")	8 %
XEC1 Altro/non compreso negli elenchi	8 %
0EC3 Tecnologia per materiali nucleari, impianti e apparecchiature	5 %
2EC1 Macchine utensili e sistemi e componenti per l'apparecchiatura industriale	4 %
2EC2 Apparecchiature per la fabbricazione di sostanze chimiche e biologiche	3 %
5EC3 Software per le telecomunicazioni e la sicurezza dell'informazione	3 %
6EC2 Laser, apparecchiature e materiali relativi	2 %
0EC2 Software per materiali nucleari, impianti e apparecchiature	2 %
9EC3 Razzi e veicoli spaziali	2 %
1EC6 Prodotti chimici tossici, precursori, agenti patogeni, tossine e organismi geneticamente modificati, apparecchiature e componenti di protezione e rivelazione relativi	2 %

Figura 1: principali tipi di prodotto per valore delle autorizzazioni di esportazione specifiche e generali

Le principali destinazioni delle autorizzazioni di esportazione specifiche e generali (figura 2) sono la Cina (25 %), gli Stati Uniti d'America (21 %), il Regno Unito (7 %), la Corea del Sud

(7 %) e l'Ucraina (3 %). Tale classificazione è influenzata dall'incidenza delle autorizzazioni generali di esportazione dell'UE, in particolare la EU001 (8,6 miliardi di EUR), che rappresentano un'ampia quota del *valore* totale autorizzato nell'ambito delle autorizzazioni di esportazione. Di conseguenza le destinazioni specificate nelle autorizzazioni generali di esportazione, in particolare l'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU001, occupano un posto di primo piano nella classificazione, mentre l'elenco non rispecchia pienamente l'importanza di alcune destinazioni che ricevono *volumi* significativi di esportazioni nell'ambito delle autorizzazioni globali di esportazione, come Taiwan, Brasile, Singapore e Israele. Nel complesso, l'elenco delle destinazioni di cui alla figura 2 rappresenta il 90 % del valore delle autorizzazioni di esportazione specifiche e generali.

Principali destinazioni extra-UE per valore delle autorizzazioni di esportazione specifiche e generali




Figura 2: principali destinazioni extra-UE per valore delle autorizzazioni di esportazione specifiche e generali

Inoltre, nel 2024 gli Stati membri hanno segnalato un numero di membri del personale addetti all'amministrazione e all'applicazione del regolamento che è rimasto stabile rispetto al 2023. È altresì degno di nota il fatto che il numero di infrazioni segnalate sia passato da 192 nel 2023 a 270 nel 2024. In tale contesto, le sanzioni amministrative e penali o le ammende inflitte (da qualunque autorità di contrasto nazionale competente) per la violazione della normativa sui controlli delle esportazioni sono aumentate da 122 nel 2023 a 144 nel 2024.

Infine, la relazione presta particolare attenzione al rilascio di licenze per i prodotti di sorveglianza informatica nell'ambito dell'impegno dell'UE ad affrontare efficacemente il rischio che tali prodotti siano utilizzati a fini di repressione interna e/o di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale. Nel 2024 gli Stati membri hanno ricevuto un totale di 320 domande di esportazione di detti prodotti. Il numero più elevato è stato registrato per i sistemi di intercettazione delle telecomunicazioni (233 domande). Nello stesso periodo sono state rilasciate 293 autorizzazioni e sono stati emessi 13 dinieghi. Tali dati mostrano inoltre un numero piuttosto stabile di licenze per prodotti di sorveglianza informatica rispetto al 2023⁵, mentre il numero di dinieghi è risultato in calo⁶.

Nell'ambito delle varie attività intraprese nel 2024, la Commissione e gli Stati membri hanno continuato a concentrarsi sulla necessità di soddisfare i requisiti e i mandati di cui al regolamento riveduto. Ciò comporta il proseguimento del lavoro svolto dai vari gruppi di esperti tecnici per potenziare i controlli sui prodotti di sorveglianza informatica, applicare i controlli delle esportazioni, lavorare alla messa a punto di tecnologie emergenti ed elaborare programmi UE in materia di sviluppo delle capacità e formazione diretti alle autorità incaricate del rilascio delle licenze e a quelle preposte all'applicazione della legge negli Stati membri.

Queste azioni realizzate in base al regolamento sui prodotti a duplice uso consentiranno inoltre all'UE di cooperare in maniera più efficiente con i partner, allo scopo di promuovere la convergenza globale dei controlli, ridurre gli attriti in ambito commerciale e accrescere la prevedibilità per le imprese, promuovere i valori dell'UE e sostenere la pace e la sicurezza a livello internazionale.

⁵ Nel 2023 sono state rilasciate 330 licenze in relazione a prodotti di sorveglianza informatica.

⁶ Nel 2023 sono stati emessi 20 dinieghi in relazione a prodotti di sorveglianza informatica.

2. EVOLUZIONE DEL QUADRO POLITICO E NORMATIVO

2.1. La politica di controllo delle esportazioni

2.1.1 Attuazione efficace dei controlli delle esportazioni dell'UE a norma del regolamento sui prodotti a duplice uso

Nel 2024 la Commissione e gli Stati membri hanno proseguito l'attuazione del regolamento in alcuni nuovi settori, quali la trasparenza, l'applicazione e lo sviluppo delle capacità. Come illustrato nella sezione 3, il GCDU ha svolto un ruolo essenziale e ha ampliato l'"infrastruttura istituzionale" che presiede al controllo delle esportazioni dell'UE attraverso le attività di diversi gruppi di esperti impegnati a sviluppare nuove politiche, orientamenti, procedure ecc.

Il regolamento pone inoltre l'accento sul controllo delle esportazioni di prodotti di sorveglianza informatica. Esso affronta il rischio potenziale che tali prodotti siano esportati dall'Unione europea ai fini di un uso improprio connesso a gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale. È in tale contesto che il 16 ottobre 2024 la Commissione ha pubblicato orientamenti sull'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica a norma dell'articolo 5 del regolamento, al fine di offrire chiarimenti, principalmente agli esportatori, su come esercitare la dovuta diligenza ed effettuare i controlli di conformità interni prima di esportare prodotti di sorveglianza informatica⁷.

⁷ Raccomandazione (UE) 2024/2659 della Commissione, dell'11 ottobre 2024, relativa a orientamenti sull'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, C(2024) 7035 (GU L, 2024/2659, 16.10.2024): <http://data.europa.eu/eli/reco/2024/2659/oj>.

2.1.2 Controlli delle esportazioni nell'ambito del libro bianco della Commissione

Il libro bianco della Commissione, pubblicato il 24 gennaio 2024, proponeva interventi a breve e a medio termine intesi a migliorare il coordinamento dei controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso nell'UE. Tra le principali misure proposte dalla Commissione figuravano 1) includere nell'elenco di controllo dell'UE (allegato I) i prodotti a duplice uso che non sono stati sottoposti a controlli nell'ambito dei regimi multilaterali a causa di ritardi nel processo decisionale; 2) creare un forum ad alto livello per il coordinamento politico in materia di controlli sulle esportazioni; 3) istituire un meccanismo per coordinare meglio i nuovi elenchi di controllo nazionali; e 4) effettuare una valutazione iniziale del regolamento dell'UE sui prodotti a duplice uso. Il libro bianco è stato oggetto di una consultazione pubblica svoltasi dal 2 febbraio al 30 aprile 2024, alla quale sono pervenute 23 risposte, confluite nelle deliberazioni interne della Commissione. Dalla pubblicazione del libro bianco, la Commissione si è impegnata attivamente per portare avanti ciascuna di queste misure. Il Consiglio dell'Unione europea ha risposto al libro bianco nelle sue conclusioni adottate nella primavera del 2024⁸.

2.1.3 Restrizioni all'esportazione di prodotti destinati alla Russia

Nel corso del 2024 l'Unione europea ha continuato a inasprire attivamente le restrizioni all'esportazione di prodotti a duplice uso nel contesto delle sanzioni nei confronti della Russia, anche attraverso l'adozione di tre pacchetti di sanzioni, in particolare ampliando le restrizioni all'esportazione di "prodotti tecnologici avanzati" a duplice uso, alla luce delle informazioni provenienti dal campo di battaglia, e prendendo di mira entità associate agli impianti militari-industriali russi sia in Russia che in paesi non appartenenti all'UE⁹. Nel settembre 2024 la Commissione ha pubblicato orientamenti per l'industria, elaborati e concordati dai membri del G7 e dalla Commissione stessa, volti ad aiutare l'industria a individuare meglio le pratiche di elusione delle sanzioni da parte della Russia, proteggere la tecnologia del G7 da appropriazioni indebite, prevenire i danni alla reputazione e attenuare il rischio di responsabilità, sostenendo nel contempo l'efficacia delle sanzioni e dei controlli delle esportazioni¹⁰.

La Commissione e gli Stati membri hanno inoltre partecipato attivamente alla coalizione globale sulle sanzioni nei confronti della Russia¹¹, i cui 39 membri hanno attuato controlli delle esportazioni sostanzialmente simili in risposta all'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022. La coalizione ha l'obiettivo di impedire alla Russia e alla Bielorussia l'accesso alle merci, alle tecnologie e al software necessari per sostenere l'aggressione in Ucraina, privando i loro settori della difesa, aerospaziale e marittimo di materiali essenziali.

⁸ Consiglio europeo, Conclusioni della riunione del Consiglio europeo (ST 9439 2024 COR 1).

⁹ Consiglio dell'UE, comunicato stampa "Guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina: l'UE adotta il quindicesimo pacchetto di misure restrittive": <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2024/12/16/russia-s-war-of-aggression-against-ukraine-eu-adopts-15th-package-of-restrictive-measures/>.

¹⁰ Prevenire l'elusione delle sanzioni e dei controlli delle esportazioni da parte della Russia: orientamenti aggiornati per l'industria: https://finance.ec.europa.eu/news/sanctions-vis-vis-russia-commission-publishes-g7-industry-guidance-preventing-sanctions-evasion-2024-09-24_en?prefLang=it.

¹¹ I membri della coalizione globale sulle sanzioni nei confronti della Russia sono l'Australia, il Canada, la Corea del Sud, i 27 Stati membri dell'UE, l'Islanda, il Giappone, il Liechtenstein, la Norvegia, la Nuova Zelanda, il Regno Unito, la Svizzera, gli Stati Uniti e Taiwan.

2.1.4 Cooperazione con paesi terzi nel 2024

La sesta riunione ministeriale del Consiglio UE-USA per il commercio e la tecnologia (TTC) si è svolta a Leuven il 4 e 5 aprile 2024¹². Sia l'UE che gli Stati Uniti hanno riconosciuto il ruolo del TTC UE-USA nel coordinare i controlli delle esportazioni imposti in risposta all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e hanno deciso di allineare ulteriormente le rispettive priorità¹³.

L'8 e il 9 ottobre 2024 la Commissione ha ospitato a Bruxelles il quarto dialogo sulla governance del controllo delle esportazioni, dal titolo "Controlli onnicomprensivi e raccomandazioni sui relativi programmi di conformità interna per le imprese", organizzato nell'ambito del programma di controllo delle esportazioni tra partner (P2P) dell'UE e con la partecipazione di paesi e organizzazioni partner. Il dialogo ha promosso il potenziamento delle attività di rete, la sensibilizzazione e lo sviluppo delle capacità tra i paesi partner del programma P2P dell'UE e i portatori di interessi per quanto riguarda l'attuazione e l'applicazione pratica dei controlli onnicomprensivi delle esportazioni e delle relative pratiche di conformità nell'ambito dei quadri di controllo strategico degli scambi dell'UE.

Infine, il 6 febbraio 2024 l'UE e la Norvegia hanno tenuto un dialogo UE-Norvegia sul controllo delle esportazioni. Le parti hanno discusso gli sviluppi normativi nel settore dei controlli delle esportazioni, hanno condiviso le loro opinioni sulle destinazioni che destano preoccupazione e hanno discusso le sanzioni nei confronti della Russia. La Norvegia ha informato l'UE dell'intenzione di istituire un nuovo dipartimento per il controllo delle esportazioni e le sanzioni (DEKSA), che sarà incaricato dell'analisi, del rilascio delle licenze e dell'applicazione delle norme.

2.2. Aggiornamenti dell'elenco di controllo UE

L'elenco di controllo UE contenuto nell'allegato I del regolamento fornisce essenzialmente un elenco di prodotti a duplice uso, comprendente software e tecnologia, che sono soggetti a controlli dato il loro possibile utilizzo a fini sia civili sia militari. L'elenco è aggiornato periodicamente per riflettere le modifiche apportate ai regimi multilaterali di controllo delle esportazioni, ossia l'intesa di Wassenaar, il gruppo Australia, il gruppo dei fornitori nucleari e il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR).

Il 5 settembre 2024 la Commissione ha adottato un aggiornamento annuale dell'allegato I, entrato in vigore l'8 novembre 2024, che ha allineato il regolamento dell'UE sui prodotti a

¹² Nel giugno 2021 l'UE e gli Stati Uniti hanno istituito il Consiglio per il commercio e la tecnologia; quest'organismo si è riunito per la prima volta a Pittsburgh il 29 settembre 2021 e ha concordato un'ambiziosa dichiarazione congiunta, riguardante tra l'altro la cooperazione in materia di controllo delle esportazioni. Uno dei 10 gruppi di lavoro è dedicato ai controlli delle esportazioni, alla condivisione delle informazioni e al lavoro su temi quali gli sviluppi legislativi e normativi, le valutazioni del rischio e le buone pratiche in materia di rilascio delle licenze e sugli approcci alla conformità e all'applicazione delle norme a livello di industria. Questo gruppo di lavoro si propone inoltre di promuovere la convergenza dei controlli per quanto riguarda le tecnologie sensibili a duplice uso e di svolgere attività di sensibilizzazione congiunta dell'industria rispetto ai controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso.

¹³ Comunicato stampa: "L'UE e gli USA proseguono una solida cooperazione commerciale e tecnologica in un momento di sfide globali", 5 aprile 2024: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_24_1827.

duplice uso alle decisioni formalmente adottate nell'ambito dei regimi multilaterali nel 2023¹⁴. L'elenco aggiornato comprende nuove voci nel settore delle centrali e delle apparecchiature nucleari, nonché ulteriori tossine, precursori chimici e apparecchiature per la riduzione del rumore.

2.3. Misure nazionali di attuazione e di applicazione

Il regolamento sui prodotti a duplice uso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Esso include, nell'allegato I, un elenco comune di prodotti derivanti dai regimi multilaterali di controllo delle esportazioni che devono essere sottoposti a controlli in tutti gli Stati membri. Prevede tuttavia che gli Stati membri possano adottare determinate misure nazionali per dare attuazione a disposizioni specifiche del regolamento, e stabilisce che le informazioni su dette misure nazionali siano pubblicate dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La pubblicazione garantisce la trasparenza delle norme applicabili e riflette gli sforzi dell'UE tesi a sostenere un'attuazione coerente ed efficace dei controlli da parte degli esportatori in tutta l'UE.

La nota informativa pubblicata il 2 ottobre 2024¹⁵ ha fornito informazioni provenienti dagli Stati membri su come questi ultimi fanno uso delle possibilità previste dal regolamento, tra cui l'estensione dei controlli sull'intermediazione e sul transito, l'estensione dei controlli a prodotti non compresi nell'elenco per motivi di sicurezza pubblica e di rispetto dei diritti umani, l'introduzione di autorizzazioni generali di esportazione nazionali, nonché l'applicazione dei controlli sui trasferimenti intra-UE per i prodotti non compresi nell'elenco.

2.4 Esportazioni dall'Irlanda del Nord

Le esportazioni di prodotti a duplice uso dall'UE verso il Regno Unito sono divenute soggette a controllo a norma del regolamento in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea il 1° gennaio 2021¹⁶. Disposizioni specifiche sono enunciate nel protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord¹⁷, che prevede che il regolamento si applichi al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord¹⁸ e che il Regno Unito agisca in qualità di autorità competente ai sensi del regolamento per le esportazioni dall'Irlanda del Nord verso paesi terzi. La Commissione ha sviluppato un apposito strumento elettronico sicuro per lo scambio di informazioni con l'autorità competente del Regno Unito incaricata di applicare il regolamento per i flussi di prodotti in entrata e in uscita dall'Irlanda del Nord; detto strumento è stato utilizzato nel corso del 2024. Ciò consente alle autorità del Regno Unito di accedere alle informazioni sui dinieghi emessi dagli Stati membri dell'UE per operazioni sostanzialmente identiche e di tenere consultazioni bilaterali con gli Stati membri emittenti, come previsto dal regolamento.

¹⁴ REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti a duplice uso: https://policy.trade.ec.europa.eu/news/2025-update-eu-control-list-dual-use-items-2025-09-08_en?prefLang=it.

¹⁵ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C_202405881.

¹⁶ Nel frattempo il Regno Unito è stato aggiunto all'autorizzazione generale di esportazione dell'UE EU001.

¹⁷ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7 ("accordo di recesso").

¹⁸ Articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord e allegato 2, sezione 47, dello stesso protocollo.

3. ATTIVITÀ DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO SUI PRODOTTI A DUPLICE USO

Il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso (GCDU), presieduto dalla Commissione, riunisce esperti della Commissione e degli Stati membri per esaminare tutti gli aspetti riguardanti l'applicazione dei controlli delle esportazioni¹⁹. Nel 2024 il gruppo ha tenuto otto riunioni: il 16 gennaio, il 14 marzo, il 16 maggio, il 3 luglio, il 12 settembre, il 4 ottobre, il 6 novembre e l'11 dicembre.

3.1. Consultazioni su questioni relative all'attuazione – Scambio generale di informazioni

I rappresentanti della Commissione e degli Stati membri in seno al GCDU si sono scambiati informazioni su questioni relative al controllo delle esportazioni, in particolare per quanto riguarda:

- l'attuazione di trasferimenti immateriali di tecnologia;
- le licenze generali nazionali;
- le autorizzazioni di grandi progetti;
- la definizione di "esportatore";
- l'interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento;
- l'attuazione di controlli del transito;
- l'attuazione di controlli dell'assistenza tecnica;
- la riesportazione di merci unionali a partire da paesi terzi; e
- il trattamento delle merci introdotte temporaneamente nell'Unione.

3.2 Orientamenti

A seguito delle discussioni in seno al GCDU, la Commissione ha pubblicato orientamenti per gli esportatori di tecnologie di sorveglianza informatica e orientamenti per la raccolta e il trattamento dei dati sui controlli delle esportazioni.

In primo luogo, il 17 gennaio 2024 la Commissione ha pubblicato orientamenti sulla raccolta e il trattamento dei dati per i controlli delle esportazioni²⁰. Tali orientamenti stabiliscono procedure dettagliate per la raccolta presso le autorità nazionali di dati sul rilascio delle licenze, al fine di migliorare la trasparenza e la condivisione delle informazioni. In tal modo è possibile

¹⁹ La presente relazione costituisce anche la relazione annuale prevista dal regolamento sulle attività, analisi e consultazioni del GCDU.

²⁰ Raccomandazione (UE) 2024/214 della Commissione, del 10 gennaio 2024, sugli orientamenti che definiscono la metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati per la preparazione della relazione annuale sul controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso a norma del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/214, 17.1.2024): <http://data.europa.eu/eli/reco/2024/214/oj>.

includere nella relazione annuale dell'UE sul controllo delle esportazioni statistiche più dettagliate sulle autorizzazioni e sui dinieghi. Migliorando la rendicontazione al pubblico, gli orientamenti mirano a fornire agli esportatori, alla società civile e al pubblico un quadro più chiaro dell'attuazione dei controlli delle esportazioni dell'UE, sostenere il dialogo con i paesi terzi e promuovere buone prassi di rendicontazione a livello internazionale.

In secondo luogo, il 16 ottobre 2024 la Commissione ha pubblicato orientamenti per gli esportatori di prodotti di sorveglianza informatica con l'intenzione di sensibilizzare in merito ai rischi di un uso improprio di tali prodotti e di fornire agli esportatori strumenti pratici per valutare i possibili effetti sui diritti umani di tale uso improprio²¹. Gli orientamenti mirano a rendere i controlli delle esportazioni dell'UE più efficaci e coerenti in tutti gli Stati membri, aiutando gli esportatori a effettuare i controlli di dovuta diligenza attraverso un approccio graduale al controllo delle operazioni. Essi rafforzano il pilastro "protezione" della strategia europea per la sicurezza economica del 2023 promuovendo pratiche di esportazione responsabili e sicure.

3.3 Scambio tecnico di informazioni – Gruppi di esperti tecnici

Le autorità competenti degli Stati membri in seno al GCDU hanno fornito competenze tecniche per gli aggiornamenti dell'elenco di controllo UE e hanno avviato discussioni in merito a diverse questioni specifiche relative all'attuazione, come indicato in precedenza.

Con il coordinamento della Commissione, il GCDU ha inoltre adottato iniziative per affrontare talune questioni tecniche relative all'attuazione. Il ruolo specifico dei gruppi di esperti tecnici è ora riconosciuto dall'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento.

Il meccanismo di coordinamento dell'applicazione (ECM), istituito a norma dell'articolo 25 del regolamento, si è riunito sei volte nel 2024 per favorire lo scambio di informazioni e la cooperazione diretta tra le autorità competenti e le autorità di contrasto degli Stati membri.

Infine, il 13 marzo e il 17 maggio 2024 il gruppo di esperti tecnici sullo sviluppo delle capacità (CB-TEG) ha tenuto la terza e la quarta riunione sullo stato di avanzamento, dedicate rispettivamente all'individuazione delle priorità per il 2024 e alla selezione del tema per l'evento annuale di sviluppo delle capacità e alla creazione di gruppi incaricati della sua organizzazione. Successivamente, il 18 settembre 2024 si è tenuto a Budapest un seminario tecnico dell'UE sullo sviluppo delle capacità in materia di misure restrittive relative ai prodotti a duplice uso, ospitato dalla presidenza ungherese e organizzato in concomitanza con il 17° seminario sulle licenze JRC-NNSA22, dedicato al medesimo argomento ma caratterizzato da conferenze complementari e da una partecipazione più ampia di paesi terzi.

²¹ Raccomandazione (UE) 2024/2659 della Commissione, dell'11 ottobre 2024, relativa a orientamenti sull'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio,

C(2024) 7035 (GU L, 2024/2659, 16.10.2024): <http://data.europa.eu/eli/reco/2024/2659/oj>.

²² National Nuclear Security Administration (NNSA) degli Stati Uniti.

3.4 Supporto tecnico alla preparazione degli aggiornamenti dell'elenco di controllo UE e delle misure nazionali di attuazione

Il 14 marzo 2024 il GCDU ha tenuto una sessione informativa tecnica a sostegno della preparazione della proposta di regolamento delegato della Commissione che aggiorna l'elenco di controllo UE. La Commissione ha adottato l'atto delegato il 5 settembre 2024.

Il GCDU ha inoltre contribuito all'aggiornamento della nota informativa ufficiale sulle misure nazionali pubblicata il 2 ottobre 2024 e alla revisione della raccolta UE degli elenchi nazionali di controllo il 27 settembre 2024²³.

3.5 Scambio di dati relativi alle licenze e all'attuazione

Il GCDU ha avviato la raccolta dei dati relativi alle licenze per il periodo 2022-2023 conformemente agli orientamenti del 2024 sulla raccolta e il trattamento dei dati, al fine di integrare la relazione annuale pubblicata il 30 gennaio 2025.

3.6 Strumenti informatici per lo scambio di informazioni tra Stati membri e per il rilascio elettronico delle licenze

La Commissione, con l'aiuto del GCDU, ha continuato a sviluppare il sistema elettronico dei prodotti a duplice uso (DUeS) quale sistema informatico cruciale della rete UE per i controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso. Tale piattaforma svolge un ruolo fondamentale nell'applicazione efficace del regolamento.

Le funzionalità DUeS sono state sviluppate o aggiornate come segue:

1. è stato consentito agli Stati membri di condividere con la Commissione i dati relativi alle licenze, come previsto dall'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento sui prodotti a duplice uso, conformemente agli orientamenti elaborati con gli Stati membri sulla raccolta e il trattamento dei dati relativi ai controlli delle esportazioni (orientamenti sulla trasparenza);
2. è stato consentito agli Stati membri di notificare alla Commissione l'imposizione di un obbligo di autorizzazione sulla base di un elenco nazionale di controllo, a norma dell'articolo 10;
3. è stato consentito lo scambio volontario tra gli Stati membri di informazioni in merito all'attuazione degli articoli 9 e 10, come previsto nella raccomandazione 2025/683 della Commissione sul coordinamento degli elenchi nazionali di controllo²⁴; e
4. le funzionalità esistenti sono state aggiornate, in particolare per quanto riguarda la gestione delle esenzioni/autorizzazioni e dei dinieghi relativi alle misure restrittive nei

²³ Nota informativa – Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso: informazioni in merito alle misure adottate dagli Stati membri in conformità degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 22 e 23, PUB(2024) 740 (GU C, C/2024/5881, 2.10.2024): <http://data.europa.eu/eli/C/2024/5881/oj>.

²⁴ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32025H0683>.

confronti della Russia e della Bielorussia, nonché con riferimento alla banca dati dei prodotti soggetti a controllo a norma del regolamento.

Il 2024 è stato il quarto anno di funzionamento del sistema di rilascio elettronico delle licenze per i prodotti a duplice uso, utilizzato durante il periodo di riferimento da Lettonia, Romania, Italia, Slovenia e Belgio (autorità valloni). L'Ungheria e il Belgio (regione di Bruxelles) hanno manifestato interesse a aderire al progetto.

Al di fuori dell'UE, e nell'ambito della cooperazione con i paesi partner, la Commissione ha esaminato la possibilità di fornire ai paesi partner lo strumento di rilascio elettronico delle licenze. La Bosnia-Erzegovina, il Kirghizistan e la Serbia hanno espresso interesse a utilizzare tale strumento.

Il progetto di rilascio elettronico delle licenze migliora costantemente l'interconnessione dei sistemi doganali nazionali attraverso l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. In tal modo la condivisione di informazioni oltre frontiera con diverse autorità doganali risulta molto più semplice, dal momento che si riducono gli oneri normativi per gli operatori e si consente la gestione automatica del rilascio delle licenze. Ciò avviene mediante la piattaforma "CERTEX" per lo scambio dei certificati, gestita dalla DG TAXUD. L'interconnessione tra il sistema di rilascio elettronico delle licenze e i sistemi doganali nazionali è operativa dal dicembre 2022. Le autorità doganali rumene fanno parte del sistema dall'aprile 2024.

Su richiesta degli Stati membri che utilizzavano già sistemi di rilascio elettronico delle licenze, nell'aprile 2022 la Commissione ha intrapreso un nuovo progetto "ponte" di rilascio elettronico delle licenze per consentire la connessione dei sistemi nazionali di rilascio delle licenze ai sistemi doganali tramite detto sistema. La Finlandia ha partecipato al progetto pilota e ha testato l'interconnessione nel 2024.

4. CONTROLLI DELLE ESPORTAZIONI DELL'UE – DATI PRINCIPALI

L'articolo 26 del regolamento prevede che la relazione annuale della Commissione europea sull'attuazione dei controlli includa informazioni pertinenti su autorizzazioni, dinieghi e divieti, nonché informazioni sull'amministrazione e sull'esecuzione di tali controlli.

La presente sezione illustra i dati aggregati relativi al controllo delle esportazioni dell'UE per l'anno di riferimento 2024. A motivo del loro volume, i dati sottostanti, forniti dagli Stati membri, sono presentati in un formato consolidato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione.

I dati sono stati messi a disposizione conformemente a orientamenti specifici in materia di comunicazione ("orientamenti")²⁵. Nell'ambito di tali orientamenti, la metodologia di raccolta dei dati è progettata per rimanere sostenibile nel tempo, consentendo agli Stati membri di fornire alla Commissione informazioni pertinenti in modo efficiente, efficace sotto il profilo dei costi e statisticamente solido, tenendo in debita considerazione la protezione delle

²⁵ [Raccomandazione \(UE\) 2024/214 della Commissione](#), del 10 gennaio 2024, sugli orientamenti che definiscono la metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati per la preparazione della relazione annuale sul controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso a norma del regolamento (UE) 2021/821 ("orientamenti").

informazioni personali, delle informazioni commercialmente sensibili o delle informazioni protette di difesa, di politica estera o di sicurezza nazionale.

4.1 Note metodologiche

Il regolamento si applica in primo luogo all'esportazione di oltre 1 800 prodotti a duplice uso presenti nell'elenco di controllo UE e classificati in 10 categorie (figura 3). Questa è la motivazione di fondo che ha indotto l'UE a raggruppare le voci nell'allegato I del regolamento secondo il "tipo di prodotto" ai fini della relazione annuale dell'UE²⁶.




Figura 3: numero di prodotti a duplice uso elencati nelle 10 categorie dell'allegato I del regolamento

Al fine di consentire il livello richiesto di trasparenza delle informazioni divulgate al pubblico, garantendo al contempo una raccolta dei dati efficiente e sostenibile nel tempo, è stata scelta come base di riferimento per determinare il tipo di prodotto la classificazione specifica dei prodotti a duplice uso utilizzata nel regolamento a livello di cinque cifre, garantendo allo stesso tempo che la voce "tipo di prodotto" comunichi informazioni significative da un punto di vista commerciale, strategico e della sicurezza²⁷.

L'allegato A degli orientamenti descrive l'elenco dei 52 "tipi di prodotto" utilizzati per raccogliere i dati sul rilascio delle licenze e per preparare la presente relazione annuale. Le autorizzazioni sono suddivise per tipo di prodotto e per destinazione pertinente conformemente alle disposizioni del regolamento, tenendo conto della natura, dello scopo e delle caratteristiche dei diversi tipi di autorizzazione, come pure delle diverse prassi di concessione delle autorizzazioni e di raccolta dei dati applicate negli Stati membri. È stato inoltre necessario adattare la raccolta e la presentazione alla Commissione dei dati da parte degli Stati membri in base alle caratteristiche specifiche dei diversi tipi di autorizzazioni e prassi nazionali. Per tale motivo, i dati figuranti nella presente relazione indicano un conteggio degli Stati membri che

²⁶ Cfr. articolo 26, paragrafo 2, del regolamento.

²⁷ Ad esempio ECCN 0A001: Reattori nucleari.

hanno fornito i dati alla base di ciascun tipo di autorizzazione²⁸. La metodologia riconosce anche che le autorizzazioni possono riferirsi a più prodotti che rientrano in vari tipi.

La definizione di cui all'articolo 2, punto 20), del regolamento, relativa ai prodotti di sorveglianza informatica, riguarda sia i prodotti elencati nell'allegato I sia i prodotti che non vi figurano. L'allegato B degli orientamenti individua cinque prodotti elencati nell'allegato I del regolamento che rispondono alla definizione di cui all'articolo 2, punto 20). La decisione riguardante la rispondenza ai requisiti della definizione giuridica di uno specifico prodotto non compreso negli elenchi è presa caso per caso dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del gruppo di esperti sulle tecnologie di sorveglianza (STEG). Anche le domande e le autorizzazioni relative ai prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi devono essere incluse nella relazione annuale, conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri. Le domande e le autorizzazioni relative ad altri prodotti compresi negli elenchi possono essere incluse nella relazione, in base alla decisione dell'autorità competente.

4.2 Panoramica delle autorizzazioni in base al tipo di licenza²⁹

Nel 2024 il valore totale degli scambi autorizzati di prodotti a duplice uso ammontava a 77,6 miliardi di EUR, pari al 3 % delle esportazioni di prodotti extra-UE (figura 4) e in aumento rispetto al 2023 (71 miliardi di EUR). In termini numerici, tale valore corrisponde a 133 470 autorizzazioni e notifiche³⁰. Per quanto riguarda i tipi di autorizzazioni, la maggior parte delle operazioni rientra nelle autorizzazioni generali di esportazione dell'UE (89 388), nelle autorizzazioni generali di esportazione nazionali (23 406) e nelle licenze specifiche (18 549), rispecchiando così la classifica del 2023. In termini di valore, i tipi di licenza con l'incidenza maggiore erano le autorizzazioni globali di esportazione (36,5 miliardi di EUR, il 47 % degli scambi totali autorizzati), le autorizzazioni di esportazione specifiche (24 miliardi di EUR, il 31 % del totale) e le autorizzazioni generali di esportazione dell'UE (9 miliardi di EUR, il 12 % del totale).

4.3 Dinieghi e divieti

Nel 2024 sono stati segnalati 487 dinieghi per un valore di 0,2 miliardi di EUR. Tali dati mostrano che solo una piccola parte delle esportazioni dell'UE è stata negata (lo 0,01 % delle esportazioni di prodotti extra-UE totali in quell'anno). Ciò rappresenta sia un numero che un valore inferiori di dinieghi rispetto al 2023, ma corrisponde alla stessa percentuale di esportazioni extra-UE.

²⁸ Sono compresi i dati su base volontaria relativi agli utilizzi delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali e delle autorizzazioni generali di esportazione dell'UE. Le informazioni contenute in questi dati non riguardano tutti i 27 Stati membri dell'UE.

²⁹ A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento, le sezioni da 4.2 a 4.7 della presente relazione non comprendono i dati relativi ai prodotti di sorveglianza informatica. Le informazioni relative a tali prodotti sono fornite nella sezione 5.

³⁰ Sono compresi i dati su base volontaria relativi agli utilizzi delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali e delle autorizzazioni generali di esportazione dell'UE.

Autorizzazioni di esportazione per tipo di licenza

Tipo di licenza	Valore in EUR	Volume
Autorizzazione di esportazione specifica	24 010M [26]	18 549 [26]
Autorizzazione globale di esportazione	36 484M [15]	1 078 [23]
Autorizzazione generale di esportazione nazionale (utilizzi)	1 061M [6]	23 406 [7]
Autorizzazione generale di esportazione dell'UE (utilizzi)	9 044M [17]	89 388 [22]
Autorizzazione ai servizi di intermediazione	16M [2]	7 [2]
Autorizzazione all'assistenza tecnica	0M [1]	1 [1]
Autorizzazione di transito	26M [3]	93 [3]
Autorizzazione in forza di una misura nazionale di controllo	2 951M [5]	223 [5]
Autorizzazione per prodotti non compresi negli elenchi	263M [14]	161 [15]
Autorizzazione di trasferimento intra-UE	3 688M [14]	564 [15]

Per ogni punto di misura mostrato nel grafico, il numero di Stati membri che hanno fornito dati diversi da zero è indicato tra parentesi

Figura 4: autorizzazioni di esportazione per tipo di licenza

4.4 Autorizzazioni specifiche

Le autorizzazioni specifiche sono licenze concesse a un determinato esportatore per un utilizzatore finale o destinatario in un paese terzo e riguardanti uno o più prodotti a duplice uso. Come specificato negli orientamenti, le voci seguenti saranno considerate licenze specifiche ai fini della presente relazione: le autorizzazioni di esportazione specifiche, le autorizzazioni ai servizi di intermediazione, le autorizzazioni all'assistenza tecnica, le autorizzazioni di transito, le autorizzazioni di trasferimento intra-UE, le autorizzazioni in forza di una misura nazionale di controllo e le autorizzazioni per prodotti non compresi negli elenchi.

La panoramica delle autorizzazioni specifiche rilasciate nel 2024, per le 10 categorie di prodotti di cui all'allegato I del regolamento e per i prodotti non compresi negli elenchi soggetti a controlli (figura 5), indica che il maggior numero di autorizzazioni in termini di valore di mercato è stato accordato alla categoria Materiali nucleari, impianti e apparecchiature (12,2 miliardi di EUR, il 36 % del totale). La categoria Telecomunicazioni e "sicurezza dell'informazione" si colloca al secondo posto (6,7 miliardi di EUR, il 20 % del totale) e la categoria Materiale aerospaziale e propulsione al terzo posto (4,6 miliardi di EUR, il 13 % del totale). Per quanto riguarda il volume delle autorizzazioni specifiche, la cifra più elevata è stata registrata per la categoria Trattamento e lavorazione dei materiali (5 891, il 27 % del totale); seguono le categorie Telecomunicazioni e "sicurezza dell'informazione" (4 405, il 20 % del totale) e Materiali speciali e relative apparecchiature (4 293, il 20 % del totale).

Autorizzazioni di esportazione specifiche per categoria di prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821

Categoria di prodotto		Valore in EUR	Volume
0	MATERIALI NUCLEARI, IMPIANTI E APPARECCHIATURE	12 200M	1 788
1	MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE	1 895M	4 293
2	TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI	2 588M	5 891
3	MATERIALI ELETTRONICI	1 424M	1 814
4	CALCOLATORI	47M	53
5	TELECOMUNICAZIONI E "SICUREZZA DELL'INFORMAZIONE"	6 745M	4 405
6	SENSORI E LASER	1 458M	1 727
7	MATERIALE AVIONICO E DI NAVIGAZIONE	98M	382
8	MATERIALE NAVALE	71M	60
9	MATERIALE AEROSPAZIALE E PROPULSIONE	4 574M	790
X	PRODOTTI NON COMPRESI NEGLI ELENCHI	3 194M	466

Dati forniti da 27 Stati membri

Figura 5: autorizzazioni di esportazione specifiche per categoria di prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821

Dalla disaggregazione del valore delle autorizzazioni specifiche per tipo di prodotto (figure 6.1 e 6.2) emerge che i cinque prodotti principali sono: Materiali nucleari, impianti e apparecchiature (9,2 miliardi di EUR, il 27 % del totale), Prodotti e apparecchiature per la sicurezza dell'informazione e la crittoanalisi (5,5 miliardi di EUR, il 16 % del totale), Motori aerospaziali e turbine a gas (eccetto "UAV") (3,5 miliardi di EUR, il 10 % del totale), Altro/non compreso negli elenchi (3,2 miliardi di EUR, il 9 % del totale) e Tecnologia per materiali nucleari, impianti e apparecchiature (2,1 miliardi di EUR, il 6 % del totale).

Autorizzazioni di esportazione specifiche per tipo di prodotti di cui all'allegato A della RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/214 DELLA COMMISSIONE

Tipo di prodotto		Valore in EUR	Volume
0EC1	Materiali nucleari, impianti e apparecchiature	9 178M	1 153
0EC2	Software per materiali nucleari, impianti e apparecchiature	884M	219
0EC3	Tecnologia per materiali nucleari, impianti e apparecchiature	2 138M	416
1EC1	Materiali, componenti e strutture per impiego su aeromobili/impiego aerospaziale	35M	132
1EC2	Esplosivi, propellenti e relative apparecchiature	597M	381
1EC3	Materiali fibrosi, filamentosi e apparecchiature di produzione	349M	234
1EC4	Metalli e leghe speciali e loro apparecchiature	220M	522
1EC5	Prodotti e apparecchiature associati all'energia nucleare	38M	94
1EC6	Prodotti chimici tossici, precursori, agenti patogeni, tossine e organismi geneticamente modificati, apparecchiature e componenti di protezione e rivelazione relativi	635M	2 805
1EC7	Software per materiali speciali e relative apparecchiature	1M	44
1EC8	Tecnologia per materiali speciali e relative apparecchiature	20M	81
2EC1	Macchine utensili e sistemi e componenti per l'apparecchiatura industriale	1 524M	2 002
2EC2	Apparecchiature per la fabbricazione di sostanze chimiche e biologiche	1 009M	3 395
2EC3	Software per il trattamento e la lavorazione dei materiali	23M	377
2EC4	Tecnologia per il trattamento e la lavorazione dei materiali	32M	117
3EC1	Prodotti e componenti elettronici	307M	609
3EC2	Assiemi, moduli e apparecchiature elettronici	75M	211
3EC3	Prodotti elettronici utilizzabili in applicazioni nucleari	118M	588
3EC4	Apparecchiature per la fabbricazione e il collaudo di dispositivi o di materiali semiconduttori	721M	156
3EC5	Materiali semiconduttori	5M	27
3EC6	Software per materiali elettronici	25M	41
3EC7	Tecnologia per materiali elettronici	173M	182
4EC1	Calcolatori	45M	34
4EC2	Software per calcolatori	1M	5
4EC3	Tecnologia per calcolatori	1M	14
5EC1	Prodotti e apparecchiature per telecomunicazioni	130M	221

Dati forniti da 27 Stati membri

Figura 6.1: autorizzazioni di esportazione specifiche per tipo di prodotto (parte 1)

Autorizzazioni di esportazione specifiche per tipo di prodotti di cui all'allegato A della RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/214 DELLA COMMISSIONE

Tipo di prodotto		Valore in EUR	Volume
5EC2	Prodotti e apparecchiature per la sicurezza dell'informazione e la crittoanalisi	5 479M	2 656
5EC3	Software per le telecomunicazioni e la sicurezza dell'informazione	1 043M	1 383
5EC4	Tecnologia per le telecomunicazioni e la sicurezza dell'informazione	93M	145
6EC1	Apparecchiature ottiche e acustiche, componenti e materiali relativi; altri sensori	517M	1 042
6EC2	Laser, apparecchiature e materiali relativi	800M	508
6EC3	Sistemi radar, apparecchiature e materiali relativi	117M	133
6EC4	Software per sensori e laser	9M	24
6EC5	Tecnologia per sensori e laser	15M	20
7EC1	Apparecchiature per sistemi di navigazione inerziale	63M	213
7EC2	Altre apparecchiature relative al materiale avionico e di navigazione	30M	79
7EC3	Sistemi di comando di volo	0M	0
7EC4	Apparecchiature di produzione per materiale avionico e di navigazione	1M	20
7EC5	Software per materiale avionico e di navigazione	1M	30
7EC6	Tecnologia per materiale avionico e di navigazione	2M	40
8EC1	Veicoli sommergibili e navi di superficie e relativi sistemi, apparecchiature e componenti marini	68M	52
8EC2	Materiali e apparecchiature per navi marittime	3M	2
8EC3	Software per materiale navale	0M	1
8EC4	Tecnologia per materiale navale	0M	5
9EC1	Motori aerospaziali e turbine a gas (eccetto "UAV")	3 512M	236
9EC2	"UAV" e loro propulsione	225M	269
9EC3	Razzi e veicoli spaziali	642M	88
9EC4	Motori a razzo	112M	18
9EC5	Attrezzature per gallerie, strutture di collaudo e camere aerodinamiche	0M	1
9EC6	Software per materiale aerospaziale e propulsione	30M	66
9EC7	Tecnologia per materiale aerospaziale e propulsione	53M	112
XEC1	Altro/non compreso negli elenchi	3 194M	466

Dati forniti da 27 Stati membri

Figura 6.2: autorizzazioni di esportazione specifiche per tipo di prodotto (parte 2)

Delle destinazioni contemplate dalle autorizzazioni specifiche (figure 7 e 8), la Cina è stata la principale destinazione in termini di valore (9,6 miliardi di EUR, il 36 % del totale), seguita dagli Stati Uniti (2,7 miliardi di EUR, il 10 % del totale), dalla Corea del Sud (2,6 miliardi di EUR, il 10 % del totale), dal Regno Unito (1,2 miliardi di EUR, il 5 % del totale) e dall'India (1 milione di EUR, il 4 % del totale). Nel complesso, le prime 25 destinazioni extra-UE rappresentano il 94 % delle autorizzazioni specifiche in termini di valore³¹. Per quanto riguarda i trasferimenti intra-UE, le destinazioni principali sono state l'Ungheria (704 milioni di EUR), la Francia (507 milioni di EUR), il Belgio (458 milioni di EUR), la Germania (324 milioni di EUR) e i Paesi Bassi (234 milioni di EUR). Rispetto alle destinazioni extra-UE, i trasferimenti intra-UE sembrano essere limitati, in quanto la maggior parte delle esportazioni intra-UE di prodotti a duplice uso non necessita dell'autorizzazione a norma del regolamento. Le autorizzazioni di esportazione per le esportazioni di prodotti a duplice uso verso un altro Stato membro dell'UE sono richieste solo in circostanze specifiche previste dal regolamento, ad esempio per i prodotti elencati nell'allegato IV del regolamento a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, o sulla base di misure adottate da uno Stato membro a norma dell'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento.

Autorizzazioni di esportazione specifiche per destinazione




Figura 7: autorizzazioni di esportazione specifiche per destinazione

³¹ Si noti che le autorizzazioni di esportazione con destinazione nella Federazione russa corrispondono agli scambi che avvengono nell'ambito delle esenzioni e deroghe limitate previste dal regime di sanzioni dell'UE nei confronti della Russia. Cfr. regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

Autorizzazioni di esportazione specifiche per destinazioni principali

Extra-UE	Valore in EUR	Intra-UE	Valore in EUR
Cina	9 577M	Ungheria	704M
Stati Uniti d'America	2 733M	Francia	507M
Corea del Sud	2 622M	Belgio	458M
Regno Unito	1 199M	Germania	324M
India	1 040M	Paesi Bassi	234M
Ucraina	926M	Svezia	192M
Giappone	710M	Finlandia	100M
Egitto	682M	Spagna	42M
Emirati arabi uniti	618M	Italia	32M
Israele	565M	Cechia	14M
Turchia	517M	Slovacchia	14M
Taiwan	444M	Romania	12M
Arabia Saudita	433M	Bulgaria	11M
Brasile	395M	Lituania	10M
Thailandia	328M	Polonia	5M
Federazione russa	311M	Austria	2M
Marocco	234M	Slovenia	0M
Messico	214M	Lettonia	0M
Kuwait	211M	Croazia	0M
Kazakhstan	195M	Irlanda	0M
Singapore	192M	Grecia	0M
Malaysia	192M	Stato di bandiera	0M
Qatar	168M	Portogallo	0M
Sud Africa	144M	Danimarca	0M
Norvegia	140M	Lussemburgo	0M
Svizzera	120M	Malta	0M
Indonesia	105M	Cipro	0M
Algeria	100M		
Hong Kong	92M		
Vietnam	79M		
Argentina	56M		
Colombia	52M		
Cile	43M		
Perù	42M		
Iraq	42M		
Eritrea	42M		
Oman	41M		
Filippine	40M		
Serbia	39M		
Libano	37M		
Uzbekistan	33M		

Dati forniti da 27 Stati membri

Figura 8: autorizzazioni di esportazione specifiche per principali destinazioni extra-UE e per destinazioni intra-UE

4.5 Autorizzazioni globali di esportazione

Le autorizzazioni globali di esportazione contengono molto spesso valori relativi alle esportazioni stimati o aperti e sono concesse per uno o più prodotti per un'unica destinazione o per uno o più prodotti per più destinazioni. In quanto tali, le autorizzazioni globali riducono l'onere amministrativo per le autorità competenti e gli esportatori nella gestione di transazioni simili e/o frequenti. Al fine di salvaguardare gli obiettivi di non proliferazione, gli esportatori sono tenuti a redigere e presentare un programma di conformità interna per poter ottenere un'autorizzazione globale. Poiché il regolamento lascia ai singoli Stati membri la facoltà di decidere in merito alla configurazione concreta delle autorizzazioni globali, le prassi variano da un paese dell'UE all'altro.

Al fine di fornire informazioni significative al pubblico, tenendo conto delle diverse prassi nazionali e della motivazione alla base delle autorizzazioni globali di esportazione, gli orientamenti hanno adattato le norme pertinenti in materia di raccolta e comunicazione dei dati. Gli Stati membri forniscono di conseguenza alla Commissione i dati sul rilascio delle licenze, con particolare attenzione a quanto segue: i) il valore totale delle autorizzazioni globali di esportazione (36,5 miliardi di EUR, pari al 47 % del valore autorizzato nel 2024), e ii) una ripartizione del volume totale delle licenze globali per tipo di prodotti (figure 10.1 e 10.2) e destinazioni (figure 11.1 e 11.2).

In termini di categoria di prodotti di cui all'allegato I del regolamento (figura 9), la maggior parte delle autorizzazioni è stata concessa per prodotti elencati in Telecomunicazioni e "sicurezza dell'informazione" (31 %), Trattamento e lavorazione dei materiali (19 %) e Sensori e laser (13 %).

I cinque principali tipi di prodotti oggetto di autorizzazioni globali di esportazione (figure 10.1 e 10.2) sono Prodotti e apparecchiature per la sicurezza dell'informazione e la crittoanalisi (19 % del totale), Apparecchiature ottiche e acustiche, componenti e materiali relativi; altri sensori (11 %), Esplosivi, propellenti e relative apparecchiature (10 %), Software per le telecomunicazioni e la sicurezza dell'informazione (8 %) e Prodotti chimici tossici, precursori, agenti patogeni, tossine e organismi geneticamente modificati, apparecchiature e componenti di protezione e rivelazione relativi (8 %).

Autorizzazioni globali di esportazione per categoria di prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821

Categoria di prodotto	Volume
0 MATERIALI NUCLEARI, IMPIANTI E APPARECCHIATURE	126
1 MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE	271
2 TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI	128
3 MATERIALI ELETTRONICI	106
4 CALCOLATORI	7
5 TELECOMUNICAZIONI E "SICUREZZA DELL'INFORMAZIONE"	431
6 SENSORI E LASER	180
7 MATERIALE AVIONICO E DI NAVIGAZIONE	70
8 MATERIALE NAVALE	33
9 MATERIALE AEROSPAZIALE E PROPULSIONE	35
X PRODOTTI NON COMPRESI NEGLI ELENCHI	22

Dati forniti da 23 Stati membri

Figura 9: autorizzazioni globali di esportazione per categoria di prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821

Autorizzazioni globali di esportazione per tipo di prodotti di cui all'allegato A della RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/214 DELLA COMMISSIONE



Dati forniti da 23 Stati membri

Figura 10.1: autorizzazioni globali di esportazione per tipo di prodotto (parte 1)

Autorizzazioni globali di esportazione per tipo di prodotti di cui all'allegato A della RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/214 DELLA COMMISSIONE

Tipo di prodotto	Volume
5EC2 Prodotti e apparecchiature per la sicurezza dell'informazione e la crittoanalisi	261
5EC3 Software per le telecomunicazioni e la sicurezza dell'informazione	114
5EC4 Tecnologia per le telecomunicazioni e la sicurezza dell'informazione	41
6EC1 Apparecchiature ottiche e acustiche, componenti e materiali relativi; altri sensori	154
6EC2 Laser, apparecchiature e materiali relativi	18
6EC3 Sistemi radar, apparecchiature e materiali relativi	6
6EC4 Software per sensori e laser	0
6EC5 Tecnologia per sensori e laser	2
7EC1 Apparecchiature per sistemi di navigazione inerziale	42
7EC2 Altre apparecchiature relative al materiale avionico e di navigazione	10
7EC3 Sistemi di comando di volo	0
7EC4 Apparecchiature di produzione per materiale avionico e di navigazione	0
7EC5 Software per materiale avionico e di navigazione	7
7EC6 Tecnologia per materiale avionico e di navigazione	11
8EC1 Veicoli sommergibili e navi di superficie e relativi sistemi, apparecchiature e componenti marini	24
8EC2 Materiali e apparecchiature per navi marittime	1
8EC3 Software per materiale navale	2
8EC4 Tecnologia per materiale navale	6
9EC1 Motori aerospaziali e turbine a gas (eccetto "UAV")	6
9EC2 "UAV" e loro propulsione	16
9EC3 Razzi e veicoli spaziali	1
9EC4 Motori a razzo	1
9EC5 Attrezzature per gallerie, strutture di collaudo e camere aerodinamiche	0
9EC6 Software per materiale aerospaziale e propulsione	2
9EC7 Tecnologia per materiale aerospaziale e propulsione	9
XEC1 Altro/non compreso negli elenchi	22

Dati forniti da 23 Stati membri

Figura 10.2: autorizzazioni globali di esportazione per tipo di prodotto (parte 2)

Per quanto riguarda le destinazioni (figure 11 e 12), la maggior parte delle autorizzazioni, in termini di volume, è stata concessa per le esportazioni verso Cina (3 %), India (2 %), Taiwan (2 %), Brasile (2 %) e Singapore (2 %). Nel complesso, le prime 25 destinazioni rappresentano solo il 37 % delle autorizzazioni per volume di autorizzazioni globali di esportazione, in quanto una licenza globale copre spesso molteplici destinazioni³².

Autorizzazioni globali di esportazione per destinazione




Figura 11: autorizzazioni globali di esportazione per destinazione

³² *Ibid.*

Autorizzazioni globali di esportazione per destinazioni principali

Destinazione	Volume
Cina	188
India	152
Taiwan	142
Brasile	136
Singapore	126
Israele	121
Ucraina	120
Malaysia	117
Corea del Sud	116
Messico	115
Thailandia	112
Sud Africa	110
Vietnam	92
Indonesia	92
Turchia	91
Emirati arabi uniti	90
Arabia Saudita	86
Filippine	83
Hong Kong	83
Qatar	76
Cile	71
Kuwait	68
Marocco	66
Serbia	63
Colombia	63
Argentina	63
Perù	61
Tunisia	60
Oman	60
Egitto	60
Bangladesh	56
Stati Uniti d'America	52
Kazakhstan	52
Algeria	52
Kenya	50
Giordania	46
Pakistan	45
Nigeria	45
Macedonia del Nord	45
Bahreïn	44
Ecuador	43
Bosnia-Erzegovina	43
Regno Unito	42
Moldova	41
Georgia	41
Costa Rica	41
Montenegro	40
Azerbaijan	40
Albania	40
Libano	39

Dati forniti da 23 Stati membri

Figura 12: autorizzazioni globali di esportazione per destinazioni principali

4.6 Autorizzazioni generali di esportazione dell'UE e nazionali

Le autorizzazioni generali di esportazione dell'UE e nazionali sono rilasciate per facilitare gli scambi di prodotti a duplice uso, riducendo al contempo l'onere amministrativo per gli esportatori e per le autorità competenti per il controllo delle esportazioni. Le autorizzazioni generali di esportazione dell'UE offrono il massimo livello di facilitazione degli scambi di prodotti a duplice uso. Sono concesse agli esportatori dell'UE che soddisfano le condizioni preliminari pertinenti stabilite nel regolamento. Il regolamento prevede otto tipi di autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione³³.

La stragrande maggioranza degli utilizzi delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione nel 2024 (figura 13) corrispondeva all'EU001 (il 99 % in termini di valore, il 99 % in termini di volume) per le esportazioni verso le 10 destinazioni stabilite nell'autorizzazione.

Autorizzazioni generali di esportazione dell'UE

ID dell'autorizzazione generale di esportazione dell'UE	Valore in EUR	Volume
EU001	8 628M	85 722
EU002	5M	62
EU003	10M	139
EU004	3M	30
EU005	0M	22
EU006	11M	129
EU007	0M	5
EU008	38M	649

Dati forniti da 22 Stati membri

Figura 13: autorizzazioni generali di esportazione dell'UE

Le autorizzazioni generali di esportazione nazionali sono concesse dagli Stati membri agli esportatori che ne danno notifica alle autorità competenti e che soddisfano le condizioni preliminari stabilite nel diritto nazionale applicabile.

Nella figura 14 è illustrata la suddivisione del valore delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali e dell'UE per le categorie incluse nell'allegato I del regolamento. I valori

³³ EU001 – Esportazioni verso Australia, Canada, Islanda, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Regno Unito e Stati Uniti d'America.

EU002 – Esportazione di determinati prodotti a duplice uso verso destinazioni specifiche.

EU003 – Esportazione dopo riparazione/sostituzione.

EU004 – Esportazione temporanea per mostre o fiere.

EU005 – Telecomunicazioni.

EU006 – Sostanze chimiche.

EU007 – Trasferimenti di tecnologia intragruppo.

EU008 – Cifratura.

più elevati corrispondono a Telecomunicazioni e "sicurezza dell'informazione" (3,5 miliardi di EUR, il 44 % del totale), Materiali elettronici (3,3 miliardi di EUR, il 42 % del totale) e Trattamento e lavorazione dei materiali (0,3 miliardi di EUR, il 4 % del totale).

Autorizzazioni generali di esportazione dell'UE e nazionali per categoria di prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821

Categoria di prodotto	Valore in EUR
0 MATERIALI NUCLEARI, IMPIANTI E APPARECCHIATURE	1M
1 MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE	79M
2 TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI	335M
3 MATERIALI ELETTRONICI	3 303M
4 CALCOLATORI	19M
5 TELECOMUNICAZIONI E "SICUREZZA DELL'INFORMAZIONE"	3 520M
6 SENSORI E LASER	244M
7 MATERIALE AVIONICO E DI NAVIGAZIONE	34M
8 MATERIALE NAVALE	2M
9 MATERIALE AEROSPAZIALE E PROPULSIONE	294M
X PRODOTTI NON COMPRESI NEGLI ELENCHI	105M

Dati forniti da 16 Stati membri

Figura 14: autorizzazioni generali di esportazione dell'UE e nazionali per categoria di prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821

Dalla ripartizione del valore delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali e dell'UE per tipo di prodotto (figure 15.1 e 15.2) risulta che i primi cinque prodotti sono Prodotti e apparecchiature per la sicurezza dell'informazione e la crittoanalisi (3,5 miliardi di EUR, il 44 % del totale), Apparecchiature per la fabbricazione e il collaudo di dispositivi o di materiali semiconduttori (3,2 miliardi di EUR, il 40 % del totale), Macchine utensili e sistemi e componenti per l'apparecchiatura industriale (0,2 miliardi di EUR, il 2 % del totale), "UAV" e loro propulsione (0,2 miliardi di EUR, il 2 % del totale) e Laser, apparecchiature e materiali relativi (0,1 miliardi di EUR, il 2 % del totale).

Autorizzazioni generali di esportazione dell'UE e nazionali per tipo di prodotti di cui all'allegato A della RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/214 DELLA COMMISSIONE

Tipo di prodotto	Valore in EUR
0EC1 Materiali nucleari, impianti e apparecchiature	1M
1EC1 Materiali, componenti e strutture per impiego su aeromobili/impiego aerospaziale	4M
1EC2 Esplosivi, propellenti e relative apparecchiature	4M
1EC3 Materiali fibrosi, filamentosi e apparecchiature di produzione	23M
1EC4 Metalli e leghe speciali e loro apparecchiature	11M
1EC5 Prodotti e apparecchiature associati all'energia nucleare	2M
1EC6 Prodotti chimici tossici, precursori, agenti patogeni, tossine e organismi geneticamente modificati, apparecchiature e componenti di protezione e rivelazione relativi	33M
1EC7 Software per materiali speciali e relative apparecchiature	0M
1EC8 Tecnologia per materiali speciali e relative apparecchiature	1M
2EC1 Macchine utensili e sistemi e componenti per l'apparecchiatura industriale	197M
2EC2 Apparecchiature per la fabbricazione di sostanze chimiche e biologiche	125M
2EC3 Software per il trattamento e la lavorazione dei materiali	12M
2EC4 Tecnologia per il trattamento e la lavorazione dei materiali	1M
3EC1 Prodotti e componenti elettronici	65M
3EC2 Assiem, moduli e apparecchiature elettronici	9M
3EC3 Prodotti elettronici utilizzabili in applicazioni nucleari	3M
3EC4 Apparecchiature per la fabbricazione e il collaudo di dispositivi o di materiali semiconduttori	3 202M
3EC5 Materiali semiconduttori	4M
3EC6 Software per materiali elettronici	0M
3EC7 Tecnologia per materiali elettronici	20M
4EC1 Calcolatori	19M
5EC1 Prodotti e apparecchiature per telecomunicazioni	2M

Dati forniti da 16 Stati membri

Figura 15.1: autorizzazioni generali di esportazione dell'UE e nazionali per tipo di prodotto (parte 1)

Autorizzazioni generali di esportazione dell'UE e nazionali per tipo di prodotti di cui all'allegato A della RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/214 DELLA COMMISSIONE

Tipo di prodotto		Valore in EUR
5EC2	Prodotti e apparecchiature per la sicurezza dell'informazione e la crittoanalisi	3 497M
5EC3	Software per le telecomunicazioni e la sicurezza dell'informazione	20M
5EC4	Tecnologia per le telecomunicazioni e la sicurezza dell'informazione	1M
6EC1	Apparecchiature ottiche e acustiche, componenti e materiali relativi; altri sensori	70M
6EC2	Laser, apparecchiature e materiali relativi	138M
6EC3	Sistemi radar, apparecchiature e materiali relativi	33M
6EC4	Software per sensori e laser	2M
7EC1	Apparecchiature per sistemi di navigazione inerziale	18M
7EC2	Altre apparecchiature relative al materiale avionico e di navigazione	3M
7EC3	Sistemi di comando di volo	0M
7EC4	Apparecchiature di produzione per materiale avionico e di navigazione	1M
7EC5	Software per materiale avionico e di navigazione	0M
7EC6	Tecnologia per materiale avionico e di navigazione	12M
8EC1	Veicoli sommergibili e navi di superficie e relativi sistemi, apparecchiature e componenti marini	2M
9EC1	Motori aerospaziali e turbine a gas (eccetto "UAV")	45M
9EC2	"UAV" e loro propulsione	192M
9EC3	Razzi e veicoli spaziali	54M
9EC4	Motori a razzo	0M
9EC5	Attrezzature per gallerie, strutture di collaudo e camere aerodinamiche	2M
9EC6	Software per materiale aerospaziale e propulsione	1M
9EC7	Tecnologia per materiale aerospaziale e propulsione	1M
XEC1	Altro/non compreso negli elenchi	105M

Dati forniti da 16 Stati membri

Figura 15.2: autorizzazioni generali di esportazione dell'UE e nazionali per tipo di prodotto (parte 2)

Delle destinazioni autorizzate nell'ambito delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali e dell'UE, le prime cinque sono state gli Stati Uniti (5,3 miliardi di EUR, il 55 % del totale), il Regno Unito (1,5 miliardi di EUR, il 16 % del totale), la Norvegia (0,6 miliardi di EUR, il 6 % del totale), la Svizzera (0,6 miliardi di EUR, il 6 % del totale) e il Giappone (0,3 miliardi di EUR, il 4 % del totale). Ciò indica che la grande maggioranza delle esportazioni di prodotti a duplice uso interessate dalle autorizzazioni generali di esportazione è destinata ai paesi elencati nell'autorizzazione generale di esportazione dell'UE EU001, il che riflette anche il fatto che il valore delle esportazioni autorizzate dalle autorizzazioni generali di esportazione dell'UE è molto più elevato rispetto a quello registrato nell'ambito delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali (9 miliardi di EUR rispetto a 1 miliardo di EUR, come indicato nella figura 4).

Autorizzazioni generali di esportazione dell'UE e nazionali per destinazione




Figura 16: autorizzazioni generali di esportazione dell'UE e nazionali per destinazione

Autorizzazioni generali di esportazione dell'UE e nazionali per destinazione

Destinazione	Valore in EUR
Stati Uniti d'America	5 333M
Regno Unito	1 514M
Norvegia	585M
Svizzera	554M
Giappone	349M
Singapore	200M
Ucraina	183M
Canada	116M
Israele	109M
Messico	107M
Australia	92M
Sud Africa	77M
Turchia	59M
Nuova Zelanda	57M
Corea del Sud	56M
Brasile	56M
Marocco	28M
Cina	28M
Malaysia	17M
Indonesia	17M
Giordania	16M
India	13M
Kenya	13M
Serbia	12M
Tunisia	9M
Islanda	8M
Nigeria	7M
Algeria	7M
Qatar	6M
Filippine	6M
Georgia	5M
Maurizio	4M
Tanzania	4M
Angola	4M
Bosnia-Erzegovina	3M
Bahreïn	3M
Argentina	3M
Arabia Saudita	3M
Emirati arabi uniti	2M
Costa d'Avorio	2M
Thailandia	2M
Macedonia del Nord	2M
Camerun	2M
Senegal	2M
Vietnam	2M
Albania	2M
Uganda	2M
Gabon	2M
Etiopia	2M
Malawi	2M

Dati forniti da 19 Stati membri

Figura 17: autorizzazioni generali di esportazione dell'UE e nazionali per destinazioni principali

4.7 Utilizzatori registrati delle autorizzazioni generali di esportazione dell'UE e nazionali

Allo scopo di fornire informazioni sulle notifiche degli esportatori conformemente al regolamento³⁴, la relazione annuale contiene le informazioni sul numero di esportatori che hanno notificato l'uso delle autorizzazioni generali di esportazione dell'UE o nazionali all'autorità competente o si sono registrati presso quest'ultima a tal fine.

Nel 2024 un totale di 12 093 esportatori utilizzava autorizzazioni generali di esportazione dell'UE, di cui il 50 % utilizzava l'autorizzazione EU001 e il 37 % autorizzazioni generali di esportazione nazionali. Per quanto riguarda le notifiche o le registrazioni di primo uso nel 2024, le cifre registrate sono state rispettivamente di 1 044 per le autorizzazioni generali di esportazione dell'UE (di cui il 45 % ha riguardato l'autorizzazione EU001) e di 644 per quelle nazionali.

Esportatori che hanno notificato l'uso di autorizzazioni generali di esportazione dell'UE e nazionali o che si sono registrati a tal fine




Figura 18: esportatori che hanno notificato l'uso di autorizzazioni generali di esportazione dell'UE e nazionali o che si sono registrati a tal fine

³⁴ In conformità delle disposizioni relative alle autorizzazioni generali di esportazione dell'UE di cui all'allegato II del regolamento: "[l]'esportatore che si avvalga della presente autorizzazione notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito il primo uso della presente autorizzazione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione oppure, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito, prima del primo uso della presente autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea".

5. DATI SUI PRODOTTI A DUPLICE USO CLASSIFICATI COME PRODOTTI DI SORVEGLIANZA INFORMATICA A NORMA DELL'ARTICOLO 2, PUNTO 20), DEL REGOLAMENTO

Nel 2024 gli Stati membri hanno ricevuto un totale di 320 domande (figura 19) per l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica, principalmente in relazione ai sistemi di intercettazione delle telecomunicazioni (233 domande), al software di monitoraggio delle comunicazioni (46 domande) e al software di intrusione (18 domande). Le figure 20.1 e 20.2 mostrano le 71 destinazioni delle domande di esportazione di prodotti di sorveglianza informatica. Nel 2024 sono state rilasciate 293 autorizzazioni e ne sono state negate 13. Ciò indica un numero piuttosto stabile di licenze rilasciate per prodotti di sorveglianza informatica (330 licenze rilasciate nel 2023), segnalando la fine della tendenza al rialzo osservata a partire dal 2020. Il numero di dinieghi per l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica³⁵ è apparso in calo (20 nel 2023).

Domande di esportazione di prodotti di sorveglianza informatica per tipo

Tipo di prodotto	Volume
CS1 Software di intrusione	18
CS2 Sistemi di intercettazione delle telecomunicazioni	233
CS3 Sistemi di sorveglianza su Internet	11
CS4 Software di monitoraggio delle comunicazioni	46
CS5 Strumenti forensi/investigativi	0
CS6 Altri prodotti compresi negli elenchi che possono essere usati come prodotti di sorveglianza informatica	12

Dati forniti da 15 Stati membri

Figura 19: domande di esportazione di prodotti di sorveglianza informatica³⁶

³⁵ Maggiori informazioni sui prodotti di sorveglianza informatica sono disponibili negli orientamenti del 16 ottobre 2024, di cui alla nota 7.

³⁶ Si noti che l'articolo 11 del regolamento prevede anche l'obbligo di licenze rilasciate dagli Stati membri in caso di esportazioni intra-UE di specifici prodotti di sorveglianza informatica elencati nell'allegato IV del regolamento.

Domande di esportazione di prodotti di sorveglianza informatica per destinazione



Figura 20.1: domande di esportazione di prodotti di sorveglianza informatica per destinazione

Domande di esportazione di prodotti di sorveglianza informatica per destinazione

AE	Emirati arabi uniti	LA	Laos
AL	Albania	LY	Libia
AM	Armenia	MA	Marocco
AR	Argentina	MD	Moldova
AU	Australia	MN	Mongolia
AZ	Azerbaigian	MX	Messico
BA	Bosnia-Erzegovina	MY	Malaysia
BB	Barbados	MZ	Mozambico
BD	Bangladesh	NA	Namibia
BI	Burundi	NG	Nigeria
BJ	Benin	NO	Norvegia
BN	Brunei	NZ	Nuova Zelanda
BR	Brasile	OM	Oman
BW	Botswana	PH	Filippine
CA	Canada	PK	Pakistan
CH	Svizzera	QA	Qatar
CI	Costa d'Avorio	RS	Serbia
CL	Cile	RW	Ruanda
CO	Colombia	SG	Singapore
DO	Repubblica dominicana	SO	Somalia
DZ	Algeria	SR	Suriname
EG	Egitto	TH	Thailandia
GB	Regno Unito	TL	Timor Leste
GE	Georgia	TM	Turkmenistan
GH	Ghana	TR	Turchia
GN	Guinea	TT	Trinidad e Tobago
HN	Honduras	TW	Taiwan
ID	Indonesia	TZ	Tanzania
IL	Israele	UA	Ucraina
IN	India	UG	Uganda
IQ	Iraq	US	Stati Uniti d'America
JM	Giamaica	UZ	Uzbekistan
JO	Giordania	VN	Vietnam
JP	Giappone	ZA	Sud Africa
KH	Cambogia (Kampuchea)	ZM	Zambia
KZ	Kazakhstan		

Figura 20.2: domande di esportazione di prodotti di sorveglianza informatica per destinazione

6. INFORMAZIONI SU AMMINISTRAZIONE E APPLICAZIONE

Nel 2024 gli Stati membri hanno comunicato le seguenti informazioni relative all'amministrazione e all'applicazione del regolamento:

- a) numero di persone direttamente impiegate (equivalenti a tempo pieno) nell'amministrazione dei controlli nell'UE: 415;
- b) numero di attività di sensibilizzazione organizzate nell'anno di riferimento: 154;
- c) numero di audit di conformità eseguiti nel corso dell'anno, compresi quelli eseguiti da dogane o altre agenzie: 1 353.
- d) numero di infrazioni segnalate: 270;
- e) numero di sanzioni amministrative e penali o ammende inflitte da qualunque autorità di contrasto nazionale competente in caso di infrazione dei regolamenti relativi ai controlli delle esportazioni: 144; e

f) uso di strumenti per il controllo delle esportazioni:

- Stati membri che utilizzano un sistema elettronico di rilascio delle licenze³⁷: 19;
- Stati membri che utilizzano strumenti di classificazione³⁸: 4; e
- Stati membri che utilizzano altri strumenti o software a sostegno dell'applicazione dei controlli: 9.

³⁷ eLicensing è una piattaforma basata sul web per richiedere autorizzazioni per le esportazioni, l'intermediazione, l'assistenza tecnica, il transito e il trasferimento di prodotti a duplice uso, quali software e tecnologie.

³⁸ Tali strumenti possono aiutare gli esportatori e le autorità nazionali a classificare i prodotti.